



Codice di Condotta e Deontologico

Premessa

Questo documento è un regolamento che impegna l'Educatore Finanziario AIEF in quanto professionista della consulenza finanziaria a persone e aziende, nei diversi ambiti descritti e promossi dall'Associazione, in linea con l'art. 27 bis del Codice del Consumo, così come disposto dall'art. 2 comma 3 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Stimolare le mentalità e il cuore delle persone è l'azione più importante che si possa fare per i propri consociati. L'Associazione Italiana Educatori Finanziari, di seguito AIEF, vuole essere, prima di tutto, un *bene pubblico*: a disposizione di tutti, su tutto il territorio, per far acquisire ad ogni cittadino abilità in ambito finanziario che gli consentono di perseguire gli obiettivi di vita propri e della sua famiglia, definiti sull'intero ciclo di vita ed in funzione delle sue priorità. Lavoriamo ispirandoci ai Principi Fondamentali di Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. Questi Principi sono basati su valori comuni, legati alle persone, all'integrità, al partenariato, alla diversità, alla leadership e all'innovazione, e, per il loro tramite, vogliamo garantire, sempre ed in ogni caso, la protezione dei minori e la salvaguardia della dignità umana.

Il logo/marchio di AIEF richiama l'importanza del vivere naturale e della formazione continua dei nostri iscritti, consci della rilevanza del ruolo:

L'educazione finanziaria è il processo attraverso il quale i consumatori/investitori finanziari migliorano la propria comprensione di prodotti e nozioni finanziarie e, attraverso l'informazione, l'istruzione e una consulenza oggettiva, sviluppano le capacità e la fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare scelte informate, comprendere a chi chiedere consulenza e mettere in atto altre azioni efficaci per migliorare il loro benessere finanziario

Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies. P.26 – OECD

Questo Codice chiarisce la regola a cui devono attenersi tutti coloro che, a qualsiasi titolo fanno parte dell'Associazione e agiscono in essa. È finalizzato alla realizzazione di un sistema di azione che prevenga attività illegittime o illecite, migliori l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e della qualità dell'azione amministrativa, e soddisfi i bisogni della collettività. I nostri associati ed i collaboratori promuovono la dignità delle persone in ogni luogo, agendo sempre in accordo con i Principi Fondamentali, con questo Codice e con il Codice Deontologico.

I destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice etico sono i Soci, i Presidenti ad ogni livello, i componenti degli organi sociali, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e, in generale, chiunque operi per conto di AIEF. In particolare:

- a. i Presidenti e i componenti degli organi sociali sono tenuti, nell'espletamento del mandato, ad ispirarsi ai principi del presente Codice;
- b. i dirigenti nell'espletamento delle proprie funzioni e nel dare concreta attuazione agli indirizzi degli organi sociali, si ispirano ai principi del presente Codice;
- c. i Soci, i dipendenti, i collaboratori e chiunque opera per conto di AIEF sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice.

Il presente Codice descrive, inoltre, il profilo dell'Educatore Finanziario AIEF, stabilendo i doveri professionali dell'Educatore Finanziario AIEF, nei confronti dell'utente e della professione. Indica contenuti e caratteristiche della sua attività, esplicitando i requisiti, i livelli di iscrizione ed il programma di formazione continua prevista per accedere e rimanere iscritti al Registro Educatori Finanziari AIEF.

Il termine “Educatore Finanziario AIEF” non si riferisce ad una specifica figura professionale ma indica tutti coloro che svolgono attività di educazione finanziaria, sia in via esclusiva che complementare ad altre attività professionali, e che, previa apposita richiesta di iscrizione, sono ammessi al Registro Educatori Finanziari AIEF.

L’ammissione al Registro si basa, quindi, non sul profilo professionale del richiedente ma sulle attività che effettivamente svolge nell’ambito dell’orientamento: si predilige tenere in considerazione, valutare e validare le prestazioni lavorative piuttosto che una asettica dichiarazione di capacità e competenze formali, in linea con quanto disposto a livello comunitario, tramite ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training, C155, 2009): si tratta di un quadro tecnico per il trasferimento, il riconoscimento e, quando necessario, l’accumulo dei risultati dell’apprendimento, indispensabili per ottenere e mantenere una qualifica.

CAPO I – I PRINCIPI ISPIRATORI

Articolo 1 – Onestà, correttezza e legalità

I destinatari indicati in premessa ispirano i propri comportamenti ai 7 Principi e ai principi di onestà e correttezza, legalità, imparzialità e parità di trattamento, trasparenza e completa informazione, proporzionalità, assenza di abuso di potere, corretto utilizzo dei beni, nonché prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione, di cui al presente capo.

L'onestà è il principio fondamentale per tutte le attività di AIEF e costituisce elemento imprescindibile delle sue azioni.

I comportamenti dei destinatari indicati in premessa sono improntati ai principi di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Agiscono nel rispetto delle norme e delle procedure previste dalla normativa vigente, vigilando affinché le decisioni, che incidono sulla collettività, siano conformi alla legge ed al pubblico interesse.

Articolo 2 – Imparzialità e parità di trattamento

I destinatari di cui in premessa:

- a. garantiscono il rispetto del principio della parità di trattamento; nell'ipotesi di disparità di trattamento, la stessa deve sempre essere giustificata da aspetti obiettivi e pertinenti al caso concreto;
- b. evitano qualsiasi discriminazione ingiustificata tra i cittadini basata su nazionalità, genere, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualunque altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, handicap, età od orientamento sessuale.

In osservanza del Principio Fondamentale d'Imparzialità, assicurano la proporzionalità tra risorse e bisogni e che le misure adottate siano proporzionali all'obiettivo perseguito.

Articolo 3 – Informazione completa e trasparente

I destinatari di cui in premessa:

- a. assumono iniziative e decisioni nella massima trasparenza senza favorire alcun gruppo di interessi o singolo individuo ed evitano di creare o fruire di situazioni di privilegio;
- b. si adoperano per assicurare la veridicità, l'accuratezza, la chiarezza e la completezza dell'informazione sia all'esterno sia all'interno di AIEF, con una comunicazione facile e di immediata comprensione.

Articolo 4 – Abuso di potere

I destinatari di cui in premessa esercitano le proprie competenze unicamente per le finalità descritte da AIEF e condivise ai fini della partecipazione alla vita sociale e, comunque, sempre nell'interesse e per il bene pubblico e di AIEF.

Articolo 5 – Prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione

I destinatari di cui in premessa perseguono unicamente gli interessi ed fini di AIEF e, in particolare, si adoperano al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse, astenendosi in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano tali situazioni di conflitto di interesse, ovvero in presenza di evidenti ragioni di opportunità.

AIEF, in coerenza con i principi di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi.

CAPO II - L'EDUCATORE FINANZIARIO

Articolo 6 – Compito professionale

L'Educatore Finanziario è il professionista che accompagna le persone, fornendo tutte le nozioni necessarie affinché tutti imparino a valutare la propria situazione economica, assicurativa e finanziaria, con il presupposto una corretta gestione delle proprie risorse, vale tantissimo, in termini economici e, quindi, di benessere personale e familiare.

Tale compito si realizza attraverso interventi informativi, educativi e di supporto alla persona che lo richieda.

L'Educatore Finanziario è tenuto a considerare ogni persona capace di valutare l'esito della propria condotta e di intervenire al fine di migliorare i comportamenti e l'ambiente in cui vive, attraverso l'acquisizione e/o il potenziamento dei livelli di consapevolezza e di abilità, rispettando e sostenendo nel contempo le proprie inclinazioni ed aspirazioni.

Articolo 7 – Attività professionali

L'Educatore Finanziario, svolge le seguenti attività pratiche:

1. Curare il reperimento delle notizie e delle novità necessarie per assolvere adeguatamente al servizio basilare di "informare", in un settore articolato e variegato come quello economico, assicurativo e finanziario: la fase relativa alla comunicazione di notizie e informazioni mirate resta fondamentale e irrinunciabile sia nel caso di consulenza individuale sia nel caso di percorsi formativi dedicati e costruiti sulla base delle esigenze e dei bisogni di singoli o gruppi.
2. Informare tramite colloqui singoli o di gruppo, gestiti in maniera autonoma o in equipe, in pochi minuti e esclusivamente finalizzati alla divulgazione di notizie attinenti a specifiche richieste o bisogni della persona che chiede consulenza. Queste notizie possono essere diffuse tramite strumenti informatici o giornali, guide, brochure, articoli, bandi e qualsiasi altro documento cartaceo o digitale utile.
3. Progettare e tenere colloqui personalizzati o di gruppo, finalizzati alla pianificazione di un percorso di formazione e maturazione personale del cliente che, alla fine della consulenza, deve aver sviluppato capacità di giudizio ed autodeterminazione, circa le materie o le questioni che sono state oggetto del percorso svolto.

CAPO III - DOVERI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CONSULTANTI

Articolo 8 – Adesione e durata del servizio

Ogni attività di orientamento e/o formazione deve preventivamente ottenere la libera ed esplicita adesione del consultante.

Qualora la prestazione professionale avesse carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la durata.

Il compenso professionale deve essere pattuito nella fase iniziale del rapporto.

Articolo 9 – Il rapporto con i soggetti consultanti

Nell'esercizio della professione, l'Educatore Finanziario rispetta opinioni e credenze; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, status socio-economico, genere, orientamento sessuale e abilità.

L'attività dell'Educatore Finanziario deve essere tale da garantire sempre la salvaguardia della dignità umana e la protezione dei minori.

È tenuto a valutare attentamente il grado di validità e di attendibilità delle informazioni, dei dati e delle fonti che utilizza nell'esercizio della sua professione.

È tenuto a garantire il diritto alla riservatezza nei confronti dei soggetti coinvolti nelle sue attività e ad informarli adeguatamente, al fine di ottenerne il consenso informato, in ottemperanza alle vigenti norme che tutelano la privacy.

La segretezza delle informazioni raccolte deve essere protetta attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere che riguardino il rapporto professionale.

Ogni relazione, articolo, saggio o documento che permetta la riconoscibilità del cliente, utilizzato per scopi scientifici di divulgazione deve essere espressamente autorizzato dallo stesso.

Qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi, l'Educatore Finanziario valuta con attenzione la possibilità di derogare totalmente o parzialmente alla doverosa riservatezza.

Il materiale raccolto durante l'attività professionale deve essere conservato per almeno 3 anni.

L'Educatore Finanziario si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale qualora problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Non utilizza il proprio ruolo e gli strumenti professionali a disposizione per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi ad esclusione del compenso pattuito.

CAPO IV – DOVERI NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE

Articolo 10 – I Rapporti tra colleghi

I rapporti fra gli Educatori Finanziari devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco e della lealtà.

L'Educatore Finanziario appoggia e sostiene i colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Nella collaborazione con professionisti di altre discipline, esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze, impegnandosi a tutelare prioritariamente sempre e solo gli interessi del consultante. Rifiuta la propria collaborazione a iniziative lesive di tali principi.

Nell'esercizio della propria attività professionale, è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Articolo 11 – Condivisione delle buone prassi

L'Educatore Finanziario contribuisce al progresso epistemologico e metodologico del settore della formazione e della consulenza in ambito economico, assicurativo e finanziario.

Si attiva per pubblicare, tramite l'Associazione, i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale.

Articolo 12 – Pubblicità

La pubblicità e l'informazione concernenti l'attività professionale devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell'immagine della professione: l'Educatore Finanziario non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

CAPO V – IL REGISTRO EDUCATORI FINANZIARI AIEF

Articolo 13 – Presupposti e principi

Per accedere al Registro è necessario essere in possesso, alternativamente

- di una Laurea almeno triennale non attinente al settore economico, assicurativo e finanziario, e un'esperienza "sul campo" non inferiore a 5 anni, in almeno una delle attività descritte all'art. 7,
- di una Laurea almeno triennale attinente al settore economico, assicurativo e finanziario, e un'esperienza non inferiore a 2 anni, in almeno una delle attività descritte all'art. 7,
- di una Laurea almeno triennale e di un titolo postlaurea specifico (Master nel settore economico, assicurativo e finanziario).
- del titolo conseguito al termine del percorso formativo intitolato "Professione Educatore Finanziario", erogato in modalità e-learning da AIEF.

In linea con quanto disposto a livello nazionale ed Europeo in ambito di validazione degli apprendimenti formali e non formali, AIEF intende valorizzare, riconoscere e premiare le competenze e le abilità di quanti, pur non avendo una Laurea specifica nel settore dell'orientamento, abbiano maturato un'esperienza tale da soddisfare i requisiti pratici, così come descritti all'art. 7.

Il Registro è gestito ed amministrato in maniera tale che

- sia aperto alla partecipazione di tutti gli Operatori che rispettino i requisiti indicati nel presente articolo,
- sia garantita la democraticità e sia bandita ogni forma di discriminazione o disparità di trattamento tra tutti gli iscritti,
- i gestori siano tutti associati ed eletti a cariche sociali,
- l'iscrizione non sia subordinata alla partecipazione a corsi organizzati direttamente da AIEF o da Enti convenzionati in esclusiva.

Articolo 14 – Accesso

Per formalizzare la richiesta di iscrizione al Registro è necessario compilare, in tutte le sue parti, l'apposita domanda disponibile nella sezione "Iscrizione al Registro" del portale aief.eu

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, AIEF autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale "marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi".

Articolo 15 – Controversie

Per la gestione di ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere tra iscritti o tra questi ed uno qualsiasi degli organi associativi, è attivo un Collegio di Probiviri, regolato da un apposito regolamento emanato ad hoc da AIEF.

CAPO VI – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Articolo 16 – Formazione continua

Nell'esercizio della professione, l'Educatore Finanziario utilizza strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito una adeguata competenza specialistica.

È tenuto a mantenere un alto livello di preparazione professionale e ad essere continuamente aggiornato sugli sviluppi delle tematiche relative alle materie di sua competenza.

A tal fine, partecipa alle attività di *formazione professionale continua* prevista per gli iscritti al Registro ed organizzata da AIEF, così come indicato di seguito:

- l'obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione al Registro; tale iscrizione va rinnovata ogni anno, versando la quota associativa richiesta,
- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo precedente, ogni iscritto deve conseguire un totale di almeno n. 15 CFEF (un CFEF equivale a 25 ore), liberamente scelti tra *eventi* e *attività formative*. Il CFEF (*Credito Formativo dell'Educazione Finanziaria*) è l'unità di misura utilizzata dall'Associazione per verificare la congruità delle attività di aggiornamento svolte dagli iscritti al Registro. Tale verifica è svolta da un apposito Ufficio istituito presso AIEF.

Articolo 17 – Assolvimento

Integra assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua la partecipazione ad eventi che l'Associazione promuova o riconosca come inerenti alle tematiche economica, assicurative e finanziarie, quali:

- seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde;
- commissioni di studio, gruppi di lavoro e workshop.

Tale assolvimento è, inoltre, assolto svolgendo specifiche attività pratiche, quali:

- corsi di formazione e/o master erogati in modalità telematica o in presenza;
- pubblicazioni di articoli in materia economica, assicurativa e finanziaria (anche sul web);
- studi, ricerche, report e approfondimenti;

- pubblicazioni di libri, saggi, monografie (anche come opere collettanee) che trattino argomenti relativi a temi di interesse;
- predisposizione e/o partecipazione a progetti in materia di Educazione Finanziaria;
- svolgimento di consulenza a persone e/o gruppi.

15 giorni prima della scadenza dell'iscrizione, ogni iscritto invia un elenco delle attività svolte e delle eventuali certificazioni acquisite a AIEF, via mail all'indirizzo segreteria@aief.eu, con oggetto "riconoscimento CFEF".

Qualora AIEF valuti non sufficienti le attività indicate in elenco, comunicherà all'interessato il numero dei CFEF riconosciuti ed il numero di quelli che dovrà recuperare e che, quindi, si sommano ai 15 richiesti per l'anno successivo.

CAPO VII – IL REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Articolo 18 – Presupposti

L'Educatore Finanziario che si renda colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi all'esercizio della professione ovvero di fatti contrari ai doveri associativi o agli interessi dell'Associazione ovvero di fatti deontologicamente non corretti è sottoposto a procedimento disciplinare.

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene al Consiglio direttivo. Il procedimento disciplinare è iniziato ad istanza del Consiglio direttivo stesso o di chiunque altro interessato che proponga una specifica informativa a riguardo.

Articolo 19 – Provvedimenti

I provvedimenti disciplinari sono:

- a. censura: dichiarazione formale della mancanza commessa. Possono comportare un avvertimento o una censura comportamenti deontologicamente scorretti, la cui rilevanza sia di entità tale da non importare le sanzioni della sospensione o della radiazione.
- b. sospensione per un periodo non inferiore al mese e non superiore all'anno. Opera automaticamente in caso di
 - sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
 - interdizione temporanea dai pubblici uffici,
 - provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione.
- c. Possono comportare la sospensione comportamenti gravemente contrari agli interessi degli iscritti e/o gravemente scorretti deontologicamente.
- d. radiazione, in caso di:
 - dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - condanna per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione; alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

Articolo 20 – Procedimento e prescrizione

Il Consiglio direttivo non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione di diritto, senza che l'interessato sia stato preavvertito, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni, per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese, anche tramite proprio legale di fiducia specificamente nominato per atto scritto.

L'azione disciplinare è imprescrittibile per i fatti che comportano la radiazione, mentre negli altri casi è soggetta ai seguenti termini di prescrizione:

- 4 mesi per i fatti che comportano l'avvertimento;
- 8 mesi per i fatti che comportano la censura;
- due anni per i fatti che comportano la sospensione.

I termini decorrono dal momento in cui i fatti suscettibili di azione disciplinare sono portati a conoscenza del Consiglio direttivo.

CAPO VIII – DISPOSIZIONE FINALE

Art. 21 – Sottoscrizione

Per completare regolarmente l'iscrizione al Registro Educatori Finanziari AIEF, è necessario sottoscrivere ed inviare il presente documento, unitamente alla domanda di iscrizione, a

AIEF - Associazione Italiana Educatori Finanziari

*Piazzale Biancamano, 8
20121 Milano (MI)*

Luogo _____

Data _____

FIRMA _____